



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

95084540129

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

COMITATO GENITORI DI CARNAGO E ROVATE SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI- ODV

TIPO ATTIVITÀ

949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA LIBERTA' 5

C.A.P.

21040

COMUNE

CARNAGO

PROV.

VA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FNTGLC77D15A940T

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FANTINI GIANLUCA

DATA 12/06/2019

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VARESE



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

“COMITATO GENITORI DI CARNAGO E ROVATE – SCUOLA PRIMARIA E. FERMI ”

L'anno 2019, il giorno 28 del mese 05, alle ore 21:30, in Carnago (VA) Via Libertà 5, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n.28 soci, come da avviso di convocazione del 17/05/2019

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Gianluca Fantini, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n.28 soci su 28, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig La Monica Michela

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da “COMITATO GENITORI DI CARNAGO E ROVATE – SCUOLA PRIMARIA E. FERMI ” a “ COMITATO GENITORI DI CARNAGO E ROVATE – SCUOLA PRIMARIA E. FERMI - ODV”.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 35 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO "COMITATO GENITORI DI CARNAGO E ROVATE

SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI – ODV"

ART. 1- La già costituita , in data 23 ottobre 2015, associazione denominata: «Comitato Genitori di Carnago e Rovate Scuola Primaria Enrico Fermi» di seguito, in breve, "C.G." o "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione

INTEGRA

la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione è iscritta nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione della Provincia di Varese,. Numero progressivo di iscrizione VA-491, nell'ambito di intervento Culturale (C)

L'associazione ha sede legale nel Comune di Carnago (VA) in Via Libertà n. 5 presso la Biblioteca Comunale , c.f. 95084540129

Il C.G. ha sede in Carnago, via Libertà 5, presso la Biblioteca Comunale.

ART.2- Il C.G. s'ispira all'ideale di una scuola pubblica e statale capace di offrire ai suoi alunni forti stimoli allo studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale.

Lo scopo del C.G. è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei propri figli e a contribuire alla vita scolastica con proposte e iniziative.

E' un organo indipendente che, in piena autonomia sempre nel rispetto dei suoi ruoli, si propone come interlocutore della Dirigenza Scolastica, del Consiglio di interclasse, degli Insegnanti, dell'Amministrazione Comunale, dei genitori e degli studenti.

Non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

ART. 3- Il C.G. si propone di:

- mettere a disposizione della scuola, tempo, energie e Idee dei genitori;
- rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico e degli Insegnanti, attivando la partecipazione dei Genitori alle iniziative promosse dalla Scuola.
- favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organi Collegiali e con la Direzione Scolastica;

ART. 4- Il C.G. realizza i propri scopi con le seguenti attività

- promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte in merito a: POF, Carta dei Servizi, educazione alla salute, ambientale, interculturale, iniziative extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori e ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola un centro di sviluppo sociale e culturale del territorio;

- analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica e quelli legati alla vita scolastica in generale;
- ricercare e mantenere rapporti con i C.G. di altre scuole e gli enti locali;
- reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso e/o dal Corpo Insegnanti.
- organizzare iniziative di informazione e formazione;
- organizzare iniziative di aggregazione per i genitori;

quanto sopra è in linea con quanto riportato al c.1 art. 5 del D.Lgs 117/2017 in particolare alle lettere :

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

ART.5- Per il perseguimento dei propri scopi il CG potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

ART.6- Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, previa accettazione del presente statuto intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART.7- La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

ART.8- Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Diritti e doveri dei soci

ART.9- I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere.

ART.10- I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART.11- Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Sostenitori

ART.12- Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente

Organi Sociali e Cariche Elettive

ART.13- Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

L'associazione non ha un organo di controllo e revisione legale in quanto non supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 30.

ART.14- Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

ART.15- L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART.16- Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio mail o sms a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

ART.17- L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ART.18- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

ART.19- Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART.20- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico* per l'anno successivo;

- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relativa relazione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.21- L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno la metà più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

ART.22- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

ART.23- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo mail, sms, o altri sistemi che dovessero rendersi disponibili.

ART.24- Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese

- **ART.25-** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - eleggere il presidente e il vice presidente
 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART.26- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

ART.27- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo

Il presidente è :

- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART.28- Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

ART.29- Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Ai compiti delegati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, , effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

ART.30- Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART.31- L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Organino di amministrazione e competenze

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di due un massimo di quattro componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due esercizi e possono essere rieletti.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

ART.31- L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

ART.32- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;

- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

ART.33- Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 21 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Organizzazione di Volontariato operante in identico o analogo settore.

ART.34-

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Norma finale

ART.35- Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Carnago, 28 Maggio 2019

il presidente

Gianluca Fantini



Il segretario

Michela La Monica

